

Liquidazione del compenso del curatore - Avvicendamento di più curatori nella carica - Principio del contraddittorio - Necessità di consentire al precedente curatore di replicare alle osservazioni contenute nella relazione presentata dall'ultimo curatore.

In tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 137](#), [Cod Proc Civ art 737](#)